



**Circolare n. 6 del 06.09.2024**

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**OGGETTO: Prova delle cessioni di beni intracomunitarie**

Gentile Cliente,

la presente per ricordarle gli obblighi documentali per le **cessioni intracomunitarie di beni** previste dall'art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011.

**Premesse**

A norma dell'art. 45-bis Reg.UE n. 282/2011 dall'01.01.2020 i soggetti passivi IVA italiani che effettuano operazioni di **cessione intracomunitaria di beni** verso soggetti passivi residenti in altri Stati membri della Comunità Europea hanno ufficialmente l'obbligo di archiviare una serie di **documentazione necessaria al fine di fornire la prova della consegna nello stato comunitario di destinazione** e di applicare in fattura la "non imponibilità ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/93".

I **presupposti di base** per inquadrare una operazione come una cessione intracomunitaria di beni sono i seguenti:

1. Il cedente italiano e il cessionario UE devono essere entrambi soggetti passivi IVA (cioè devono essere operatori economici dotati di partita IVA e iscritti al sistema VIES);
2. L'onerosità dell'operazione (pertanto le cessioni gratuite intracomunitarie da cedenti italiani a cessionari UE sono imponibili IVA in Italia);
3. L'operazione deve prevedere il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
4. Deve svolgersi l'effettiva movimentazione dei beni, con partenza dall'Italia e arrivo in altro Stato membro UE.

In particolare, per il presupposto n. 1 di cui sopra, dal 2020 bisogna verificare il rispetto dei seguenti **requisiti sostanziali**:

- l'identificazione al Sistema VIES sia del cedente italiano sia del cessionario UE prima di effettuare l'operazione;
- la presentazione dei modelli Intrastat entro le scadenze.

Si precisa inoltre che sono comprese negli obblighi di cui sopra anche le operazioni assimilate alla cessioni intracomunitarie (per es. i trasferimenti per esigenze dell'impresa, ...).

**STUDIO R.G. s.r.l.**

Viale Trento, 23 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 544299 - FAX 0444 321744


mail: [amministrazione@studiorg.it](mailto:amministrazione@studiorg.it)

Registro Imprese di Vicenza - P. IVA - C.F. 02305840247 - R.E.A. N. 221807 CAP.SOC. € 10.200 I.V.

## **Prove della cessione intracomunitaria**

Una volta verificati i presupposti e i requisiti sostanziali, ai fini dell'applicazione della non imponibilità alla cessione intracomunitaria, l'art. 45-bis Reg.UE n. 282/2011 prevede **una serie di documenti che il cedente italiano deve conservare come prova** (necessari da esibire anche in sede di controlli da parte delle autorità competenti).

La presunzione relativa di cessione intracomunitaria viene documentata **diversamente** a seconda che il **trasporto venga curato dal cedente italiano** oppure **curato dal cessionario UE**. Facendo riferimento alla lista di documenti previsti dal paragrafo 3 dell'Art. 45-bis Reg.UE n. 282/2011, si avranno le seguenti situazioni:



I documenti, di cui al paragrafo 3 del Regolamento UE in esame, devono essere **rilasciati da due diverse parti indipendenti** l'una dall'altra, **dal cedente italiano e dal cessionario UE**.

Inoltre, come si evince dallo schema normativo, la **combinazione minima è di tre documenti da conservare**.



---

Si precisa che con riferimento al **caso di trasporto curato dal cessionario UE**, la dichiarazione scritta deve essere prodotta e consegnata al cedente italiano entro il giorno 10 del mese successivo al ritiro della merce e deve contenere i seguenti elementi:

- la data di rilascio;
- nome e indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni;
- nel caso di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

### ***Paragrafo 3 dell'Art. 45-bis Reg.UE 282/2011***

---

Di seguito vengono riportati gli elenchi dei documenti di cui al **paragrafo 3** del summenzionato Regolamento UE:

- **lettera A:**
  - documento o lettera CMR firmato da tutte le parti (il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario);
  - Polizza di carico;
  - Fattura di trasporto aereo;
  - Fattura emessa dallo spedizioniere.
- **lettera B:**
  - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  - Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  - Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.

### ***Possibili conseguenze in sede di controllo***

---

La mancanza di uno dei presupposti e/o dei requisiti sostanziali e/o della relativa documentazione da conservare comporta l'impossibilità di applicare la non imponibilità art. 41 D.L. 331/93.

L'autorità competente, pertanto, potrebbe **disapplicare la non imponibilità IVA** con conseguente richiesta di **versamento dell'IVA da parte del cedente italiano, oltre a sanzioni, interessi ed altri oneri dovuti.**



---

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

**Giuliano Garavello**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuliano Garavello", written in a cursive style.